



Comune di Ascoli Piceno
 MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE
Servizio SUAP e Commercio

N. 486 DEL 31/07/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL CENTRO STORICO CITTADINO NEL PERIODO DALL'1 AGOSTO AL 26 SETTEMBRE 2019

IL SINDACO

PREMESSO che la Giunta Comunale con atto numero 152 del 15.07.2019 ha approvato il programma degli eventi per tutto il periodo estivo e fino alla data del 26 settembre 2019, prevedendo nell'ottica della rivitalizzazione del Centro Storico cittadino un importante coinvolgimento delle vie e delle piazze del centro storico, quali sede di eventi e manifestazioni;

RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità, soprattutto con riferimento alle manifestazioni con ingente flusso di partecipanti, è di norma generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO che nel prossimo mese di agosto, nel Centro storico cittadino, saranno realizzate numerose manifestazioni che richiameranno ingenti flussi di turisti e visitatori durante l'arco della giornata e, soprattutto, nelle ore serali e notturne;

VALUTATO indispensabile che lo svolgimento di tali predette manifestazioni da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

VISTA la Circolare n. 555/OP/001991/2017/1 del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ove evidenzia *“la necessità di qualificare*

gli aspetti di safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security" nella gestione delle pubbliche manifestazioni;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, dispone, tra l'altro, che:

- *"... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti" (comma 5);*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e per il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per tutto il periodo di manifesta esigenza e cioè fino alla realizzazione dell'ultimo evento, approvato con la predetta delibera di Giunta comunale numero 152 del 15.07.2019 e previsto in data 26.09.2019, in tutto il Centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana;*

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio;*
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
- l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

ORDINA

In occasione dello svolgimento delle manifestazioni, previste nel *Programma degli eventi per l'estate 2019*, approvate dalla Giunta Comunale con atto numero 152 del 15.07.2019 che si terranno nel centro storico cittadino:

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- 2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 4) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree dell'esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 5) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso di vendita per asporto purché la consumazione non avvenga in luogo pubblico;
- 6) di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'interno del perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;
- 7) è altresì previsto:
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
 - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
 - di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità **dalle ore 00:01 di giovedì 1 agosto alle ore 24:00 di giovedì 26 settembre 2019 in tutto il Centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore;**

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa;
- alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;

- al Servizio SUAP,
- al Servizio Comunicazione;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno;
- venga trasmessa al Questore di Ascoli Piceno;

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)